



COMUNE DI TEOLO

REGOLAMENTO CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto e fini del regolamento

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Luogo di celebrazione

Articolo 4 - Orario e giorni di celebrazione

Articolo 5 - Onerosità e gratuità

Articolo 6 - Organizzazione del servizio

Articolo 7 - Allestimento della sala

Articolo 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

Articolo 9 - Rinvio dinamico

Articolo 10- Entrata in vigore

Art. 1 Oggetto e fini del regolamento

1) Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile come regolato dalle disposizioni del libro primo, titolo VI, capo III del Codice Civile e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come disciplinate dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e successivi decreti attuativi. La celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è attività istituzionale garantita.

Art. 2 Funzioni

1) La celebrazione del matrimonio civile viene effettuata dal Sindaco in qualità di Ufficiale dello Stato Civile o da persona dallo stesso delegata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. del 03/11/2000.

Art. 3 Luogo della celebrazione

1) I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente, in via ordinaria, nella Sede Comunale o nella Sala Consiliare sita in Palazzo Bazzi, in via Euganea Tre Ponti 36.

2) Sono inoltre deputate alla celebrazione dei matrimoni civili:

- la sala sita al 1^a piano di Palazzetto dei Vicari, sede del museo Dino Formaggio in Teolo capoluogo;
- le dimore storiche del territorio previa stipula di apposite convenzioni con i proprietari.

Art. 4 Orario e giorni di celebrazione

1) I matrimoni civili vengono celebrati durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile. Si precisa che viene celebrato un solo matrimonio al giorno.

2) Celebrazioni di matrimonio in giorni ed orari differenti rispetto a quelli indicati nel precedente comma sono da concordare in base alle disponibilità dell'ufficiale di stato civile.

3) Per le celebrazioni che hanno luogo presso le dimore storiche individuate, occorre attenersi anche ai giorni e orari concordati con i proprietari.

4) I matrimoni non vengono celebrati, salvo deroga autorizzata dal Sindaco, nei giorni:

- 1 e 6 gennaio;
- il sabato precedente la Pasqua e il lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile;
- 1 maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- il secondo lunedì di ottobre, festa del santo patrono;
- 1 novembre;
- 8, 24, 25, 26, e 31 dicembre.

Art. 5 Onerosità e gratuità

1) La celebrazione di matrimoni e unioni civili presso la Sala Consiliare della Sede Comunale all'interno dei giorni e orari indicati dal precedente articolo 4 comma 1 è gratuita per i residenti (anche solo un nubendo o una parte dell'unione civile), mentre per i non residenti è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

2) La celebrazione di matrimoni e unioni civili presso la Sala Consiliare della Sede Comunale all'interno dei giorni e orari indicati dal precedente articolo 4 comma 2 da parte di cittadini residenti e non residenti è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di Teolo di almeno uno dei nubendi o di una delle parti dell'unione civile.

3) La celebrazione dei matrimoni e unioni civili presso Palazzetto dei Vicari e presso le dimore storiche da parte di cittadini residenti e non residenti è soggetta al pagamento di apposita tariffa deliberata dalla Giunta Comunale che potrà essere diversificata in relazione al giorno e orario prescelto per la celebrazione e in relazione alla residenza o meno nel Comune di Teolo di almeno uno dei nubendi o di una delle parti dell'unione civile.

4) Eventuali tariffe di utilizzo delle dimore storiche sono da concordare tra i nubendi o le parti dell'unione civile e i proprietari.

Art. 6 Organizzazione del servizio

1) L'Unità organizzativa competente è l'Ufficio dello stato Civile che impartirà, in coordinamento

con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che il servizio richiesto sia regolarmente prestato.

2) La richiesta relativa all'uso delle sale o delle dimore storiche dovrà pervenire almeno 20 giorni lavorativi prima di quello fissato per la celebrazione compilando apposito modulo predisposto dall'Ufficio di stato civile.

3) Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa gli interessati dovranno far pervenire all'Ufficio di Stato Civile ricevuta di pagamento della tariffa stessa entro le 24 ore precedenti la celebrazione.

4) Qualora il servizio non fosse prestato in tutto o in parte per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione in tutto o in parte delle somme corrisposte; nessun rimborso sarà dovuto per la mancata prestazione del servizio imputabile ai richiedenti.

Art. 7 Allestimento della sala

1) L'allestimento della sala è a cura ed a spese dei richiedenti. Al termine della cerimonia la sala dovrà essere restituita, a cura degli stessi, nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

2) Il Comune di Teolo declina ogni responsabilità in merito alla custodia e eventuali addobbi od installazioni temporanee predisposte dai richiedenti.

Art. 8 Prescrizioni per l'utilizzo

1) E' fatto divieto di smontare o spostare arredi ed installazioni presenti nelle sale.

2) E' fatto assoluto divieto di spargere riso, coriandoli o confetti o altro all'interno dei locali utilizzati per la celebrazione del matrimonio e nelle aree esterne prospicienti. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, verrà addebitata ai richiedenti la sala la somma di € 100,00 quale contributo alle spese di pulizia.

3) Eventuali danni alle strutture concesse per la celebrazione, salvo identificazione del diretto responsabile, verranno addebitati ai richiedenti l'uso della sala.

Art. 9 Rinvio dinamico

1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali, in tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

2) Per quanto previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della deliberazione consiliare.